

COMUNE DI CANTALUPA
Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE

N. 494
in data 07/12/2023

**DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E TECNICO-
MANUTENTIVA**

OGGETTO:  Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	LAVORI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI TIRO CON L'ARCO finanziati da fondi PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA- NextGeneration EU - Missione 5, componente 2 - infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), misura 3, investimento 3.1 "sport e inclusione sociale", mediante procedura ex art. 1, comma 2, lettera b, della l. 120/2020 e ss.mm.ii. Codice CUP C74J22000170001 - Codice CIG 9645690332 Contratto del 18/05/2023 rep. 1007 Risoluzione in danno per grave inadempimento ex art. 108 D.lgs. n. 50/2016
---	--

L'anno DUEMILAVENTITRE addì sette del mese di dicembre
nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE Sig. Geom. COASSOLO Bruna

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di Servizio ai sensi del T.U. D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 Art. 107;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto che i responsabili dei servizi interessati alla presente determina, hanno controfirmato quest'ultima esprimendo i loro pareri ai sensi del T.U. D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 art. 107.

OGGETTO: LAVORI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI TIRO CON L'ARCO finanziati da fondi PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA- NextGeneration EU - Missione 5, componente 2 - infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), misura 3, investimento 3.1 "sport e inclusione sociale", mediante procedura ex art. 1, comma 2, lettera b, della l. 120/2020 e ss.mm.ii.

Codice CUP C74J22000170001 - Codice CIG 9645690332

Contratto del 18/05/2023 rep. 1007

Risoluzione in danno per grave inadempimento ex art. 108 D.lgs. n. 50/2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che:

- Il giorno 18 maggio 2023, Rep. Num. 1007, è stato stipulato, in forma pubblica amministrativa, tra il Comune di Cantalupa, in qualità di Stazione Appaltante, e la società Tecnores S.R.L. il contratto di appalto avente per oggetto i lavori di riqualificazione dell'impianto di tiro con l'arco, per un importo complessivo pari ad euro 824.701,26 oltre IVA;
- Ai sensi dell'art. 5 del contratto succitato (rubricato "tempi di realizzazione"), l'appaltatore ha assunto l'obbligazione di dare ultimati i lavori in appalto entro il termine di 240 giorni naturali, successivi e continui, decorrenti dalla consegna dei lavori medesimi all'appaltatore;
- Il verbale di consegna dei lavori è stato sottoscritto in data 18 maggio 2023 e pertanto il termine di ultimazione è così fissato al 12 gennaio 2024;
- La medesima durata contrattuale, pari a 240 giorni a far data dalla consegna dei lavori, è prevista anche nell'ambito del cronoprogramma esecutivo delle opere presentato all'Amministrazione scrivente il giorno 29 maggio 2023 e registrato al protocollo n. 4048, successivamente aggiornato in data 30/06/2023, registrato al protocollo al n. 5008; nel cronoprogramma suddetto si poneva come fine lavorazione di realizzazione della copertura il termine del 13/11/2023;
- Tuttavia, l'avvio del cantiere e l'andamento dei lavori non sono avvenuti nei tempi e nei modi previsti dal contratto d'appalto, dall'offerta tecnica presentata in sede di gara (anch'essa documento contrattuale) e dal progetto esecutivo, redatto dall'appaltatore, nei termini di seguito rappresentati;

Considerato che:

- La situazione di gravissimo ritardo nella esecuzione dei lavori, evidenziata in premessa, è suscettibile di pregiudicare la realizzazione dell'intervento entro i termini inizialmente previsti ed impedisce, all'attualità, la rendicontazione dei finanziamenti concessi;
- In particolare, già l'articolo 15 dell'avviso pubblico di invito a manifestare interesse cui ha risposto il Comune di Cantalupa, ottenendo così un finanziamento per la complessiva somma di Euro 1.200.000,00 tratti da fondi PNRR erogati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, prevedeva testualmente che: *"Al fine di salvaguardare il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi, intermedi e finali del PNRR, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, di target e milestone associati all'Investimento, il Dipartimento adotterà tutte le iniziative necessarie a correggere e sanzionare le irregolarità, avviando le più opportune forme di riduzione o revoca dei contributi, come previsto dall'articolo 8 del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021 e secondo quanto verrà previsto dagli Accordi che verranno sottoscritti con i Soggetti Attuatori"*;
- Per quanto sopra, e per quanto conseguentemente contenuto nell'accordo sottoscritto dal Comune di Cantalupa con il predetto Dipartimento per lo Sport, i ritardi e gli inadempimenti dell'appaltatore

mettono a grave rischio la stessa possibilità di realizzare l'opera nei tempi previsti e necessari perché il finanziamento ottenuto non sia revocato con ulteriore, specifico e gravissimo danno per lo stesso Comune di Cantalupa e per tutta la comunità locale dei cui interessi lo stesso è Ente esponentiale;

Dato atto che in data 25/07/2023 con determinazione n. 299 del 25/07/2023 è stata liquidata l'anticipazione contrattuale pari al 30% per euro 247.410,37; a fronte dell'anticipo suddetto è stata presentata in data 20/06/2023 registrata al protocollo al n. 4945 la polizza emessa dalla Società QBE Europe SA/NV con sede legale in Boulevard du Règente 37, 1000 Bruxel Belgio - p.Iva BE 0690.537.456, per l'importo pari a euro 259.780,89 maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione, acquisita al protocollo in data 20/06/2023 registrata al n. 4945;

Dato atto che in data 23/08/2023 con nota prot. 6258, il sottoscritto Rup indicava una riunione fissata per il giorno 4/09/2023, convocando il Legale Rappresentante dell'Impresa, Arch. Salvatore di Maggio e il Direttore dei Lavori ing. Andrea Durando, per una verifica congiunta sullo stato di avanzamento delle lavorazioni rispetto al cronoprogramma allegato al contratto. A tale riunione non presenziava l'Arch. Di Maggio che delegava verbalmente il Geom. Mussari, figura non presente nell'elenco nell'organico consegnato in fase di apertura cantiere e attualmente non presente in cantiere. Nel contesto di tale riunione, il suddetto geom. Mussari proponeva la modifica della tipologia delle lastre di copertura indicando una soluzione di tipo "calandrato", modifica che venne accettata dalla Direzione dei Lavori con ordine di servizio n. 1 del 12/09/2023 prot. 6638/2023. Occorre evidenziare che la sostituzione della copertura costituisce l'elemento e la ragione principale dell'intervento di riqualificazione dell'intero impianto, pertanto l'Appaltatore ove avesse riscontrato, come è avvenuto, la necessità di introdurre la modifica esecutiva richiesta e poi approvata dalla D.L. e dal Rup, avrebbe dovuto richiederla molto prima di quanto verificatosi nei fatti. Quanto sopra descritto evidenzia comunque che alla data del 4 settembre l'Appaltatore non aveva ancora ordinato il materiale per la realizzazione della copertura ed aveva già accumulato i primi importanti ritardi sull'esecuzione delle opere.

Richiamata la nota prot. 7061 del 28/09/2023, con la quale il sottoscritto RUP ha contestato all'Appaltatore un rilevante scostamento delle tempistiche contrattuali della fase esecutiva rispetto al cronoprogramma presentato in data 30/06/2023 (n. 4048 del registro di protocollo) e, per l'effetto, ha richiesto l'aggiornamento del cronoprogramma medesimo;

Preso atto dell'aggiornamento del cronoprogramma presentato dall'operatore economico in data 09/10/2023, registrato al protocollo al n. 7354; nel suddetto cronoprogramma si posticipavano i termini di ultimazione della copertura dal 13/11/2023 al 12/01/2024, indicando come inizio lavorazione di montaggio della copertura il mese di ottobre;

Considerato che alla data del 10/10/2023 non risultavano iniziati i lavori di montaggio della copertura, il sottoscritto Rup richiedeva, con nota prot. 7379 del 10/10/2023, al Direttore dei Lavori l'accertamento del rispetto delle obbligazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Letta la relazione del Direttore dei Lavori acquisita al protocollo in data 12/10/2023 al n. 7473, dalla quale emergevano rilevanti ritardi nell'esecuzione dei lavori;

In seguito a quanto sopra descritto, la scrivente ha ritenuto di convocare una riunione, nella quale erano presenti anche il Sindaco e il Presidente della Federazione di Tiro con l'arco, fissata per il giorno 19/10/2023; nel corso di tale incontro, l'operatore economico nella persona del Legale Rappresentante Arch. Salvatore Di Maggio esponeva i provvedimenti che avrebbe attuato al fine del

recupero dei ritardi accumulati; tali impegni risultano esplicitati nella relazione acquisita al protocollo in data 22/10/2023 e registrata al n. 7683, nella quale si indicava la data del 28/10/2023 come inizio dei lavori di montaggio della copertura con contestuale potenziamento dei mezzi e del personale in cantiere;

Rilevato che alla data del 09/11/2023, come risulta anche dalla relazione del Direttore dei Lavori del 12/10/2023:

1. le lavorazioni compiute risultavano pari a circa il 10% delle complessive e non riguardavano la posa della copertura che, secondo il cronoprogramma iniziale, doveva essere completata entro la prima settimana del mese di novembre e, sulla base dell'aggiornamento del 23/10/2023, iniziata il 28/10/2023;

2. risultava mancante parte del materiale (arcarecci) necessario per la realizzazione della copertura;

- in data 09/11/2023 con comunicazione prot. 8183, veniva effettuata la contestazione di addebito ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i., con contestuale comunicazione di avvio del procedimento di risoluzione del contratto, comunicando all'appaltatore l'avvio del procedimento di risoluzione del contratto d'appalto per grave inadempimento e ravvisando gli estremi per la risoluzione del contratto in danno anche in considerazione del gravissimo ritardo nell'avvio dell'esecuzione, imputabile all'appaltatore, tale da compromettere definitivamente il completamento dell'opera, come confermato dal superamento del 10% dell'importo contrattuale ex art. 113 bis comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto alla medesima data si riscontrano oltre 100 giorni di ritardo rispetto alle previsioni contrattuali, con la conseguenza che l'applicazione delle penali contrattuali previste nella misura pari all'1‰ (uno per mille) giornaliera (pari a euro 824,70) comportano il superamento del 10% dell'importo di contratto, sulla base delle seguenti motivazioni:

“... l'operatore economico non ha posto in essere quanto riportato nella relazione presentata in data 23/10/2023, come risulta dalla nuova relazione del Direttore dei Lavori acquisita al protocollo in data 08/11/2023 registrata al n. 8169, dalla quale emergono:

- ulteriori ritardi nell'esecuzione delle opere con ampi scostamenti rispetto alle tempistiche indicate nella relazione del 23/10/2023 sopra citata. Nella relazione suddetta, si riporta un avanzamento lavori alla data del 23/10/2023 pari al 33%, mentre alla data odierna risulta un avanzamento opere pari al 12%;

- materiale (arcarecci “omega” in acciaio) da porre in opera per la realizzazione della copertura, difforme rispetto a quanto previsto nel progetto strutturale depositato al servizio sismico della Regione Piemonte (prot. 31376 del 20/07/2023) essendo lo stesso, di spessore inferiore a quanto prescritto nel progetto e non avendo l'impresa comunicato alcuna modifica rispetto al progetto contrattualizzato;

- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza dei cantieri D.Lgs 81/2008 per presenza di personale privo della documentazione prescritta dalla normativa vigente e mancato riscontro alle richieste formulate dal Direttore dei Lavori. Alla data odierna inoltre, il DURC (Documento Unico di regolarità contributiva) risulta in verifica e non regolare (richiesta n. 40879958 del 7/11/2023 mediante piattaforma Inail)

Inoltre,

- i ritardi accumulati nell'esecuzione della copertura, in vista dell'approssimarsi della stagione invernale, rischiano di compromettere la struttura esistente in legno lamellare, che, privata del telo di copertura, risulta ormai da tempo esposta alle intemperie.

- la mancata realizzazione della copertura, inoltre, ha comportato l'allagamento del magazzino con parziale danneggiamento del materiale e delle attrezzature di proprietà della Federazione Italiana di Tiro con l'arco...”;

- La scrivente, nella medesima comunicazione, ha comunicato, altresì, ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990 e s.m.i., l'avvio del procedimento di applicazione della penale di cui all'art. 27 del Capitolato speciale di appalto, pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, corrispondente a euro/giorno 824,70, applicabile anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori;

- L'appaltatore è stato invitato a far pervenire le proprie osservazioni entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della contestazione di inadempimento, preannunciando che, scaduto inutilmente detto termine, la Stazione Appaltante avrebbe provveduto ad adottare un provvedimento di risoluzione contrattuale per inadempimento ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. lgs. n. 50/2016;

- **in data 09/11/2023** con nota registrata al protocollo al n. 8229, la ditta Tecnores s.r.l. formulava le proprie controdeduzioni senza peraltro contestare specificamente gli inadempimenti contrattuali sollevati dal Rup, a limitandosi ad inviare la richiesta di variante strutturale per modifica degli arcarecci riscontrati difformi ed a riformulare il programma esecutivo. Nel particolare la ditta prevedeva la conclusione della consegna del materiale per l'esecuzione della copertura (arcarecci) e il potenziamento delle maestranze:

“...l'impiego di un quantitativo di risorse umane di partenza pari a SEI UNITA' iniziali, con crescita graduale nel corso delle settimane comprese tra l'ipotetica data del 13/11/2023 (quest'ultima ovviamente condizionata alla approvazione della Proposta di variazione strutturale della copertura) e la data di ultimazione prevista del 15/12/2023 (fino a OTTO UNITA' LAVORATIVE)...”

“...l'inizio delle lavorazioni di posa in opera degli arcarecci a partire dalla data del 15.11.2023...”

“... l'inizio delle attività di posa del manto di copertura a partire dalla data del 20.11.2023 – Conclusione delle attività inerenti la copertura alla data del 16/12/2023...”.

Sulla base delle predette controdeduzioni, la sottoscritta esprimeva riserve sulla possibilità di rispetto dei tempi riportati nel nuovo cronoprogramma e, con nota prot. 8385 del 15/11/2023, richiedeva ulteriori chiarimenti evidenziando anche le ulteriori nuove criticità riscontrate dal D.L. nel corso del sopralluogo effettuato in data 14/11/2023, relative ad materiale difforme rispetto alle previsioni progettuali fornito a piè d'opera (bulloni) necessario per la realizzazione delle coperture.

- Nel prosieguo del rapporto contrattuale venivano constatati la persistenza del ritardo e l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, tanto che venivano inviati ulteriori solleciti all'impresa affidataria, come descritto nella relazione del Rup contenente la proposta di risoluzione redatta in data 30/11/2023, che assunta al prot. al n. 8821, è stata inoltrata alla Giunta Comunale in pari data;

- In particolare, considerata la totale inattività in netto contrasto con quanto previsto nel nuovo cronoprogramma presentato in data 09/10/2023, registrato al protocollo al n. 7354 e successivo ulteriore aggiornamento in data 22/11/2023, con nota acquisita al protocollo al n. 8597, il sottoscritto Rup provvedeva a richiedere ulteriori chiarimenti come di seguito meglio esplicitato;

Pertanto, con nota prot. 8648 in data 14/11/2023 il sottoscritto Rup chiedeva nuovamente spiegazioni in merito ed in pari data, con nota registrata al prot. al n. 8666, la Ditta Tecnores s.r.l. confermava la difformità del materiale presente in cantiere, assicurando la sostituzione dello stesso in tempi rapidi e parallelamente evidenziava delle problematiche sugli elementi strutturali (arconi) a sostegno del manufatto oggetto di intervento, rimandando ai propri consulenti l'esecuzione dei rilievi costruttivi entro e non oltre la data del 25/11/2023; tale rilievo è contenuto nella relazione acquisita al protocollo in data 27/11/2023 registrata al n. 8691.

- **In data 22/11/2023** la ditta Tecnores s.r.l., con relazione acquisita al protocollo al n. 8597, ridefiniva i tempi di realizzazione della copertura mediante il potenziamento delle maestranze a partire dal giorno 23/11/2023; impegno venuto a meno come verificato durante il sopralluogo effettuato in data 23/11/2023 dal quale è scaturito l'ordine del Direttore dei Lavori (nota prot. 8644 del 23/11/2023) di sospensione dei lavori di montaggio degli arcarecci in quanto si riscontra nuovamente materiale necessario per l'esecuzione della copertura, fornito a piè d'opera, difforme rispetto alle previsioni progettuali e, nello specifico si rilevava che:

- gli arcarecci presentano forature irregolari;
- le piastre di giunzione tra gli arcarecci e gli arconi in legno presentano spessore inferiore a quanto previsto nel progetto;
- le piastre di giunzione tra gli arcarecci presentano dimensioni difformi rispetto a quanto previsto nel progetto;

Essendo ormai divenuta irrealizzabile la conclusione dei lavori di esecuzione della copertura prevista per la data del 20/12/2023 (ultimo aggiornamento del 22/11/2023 nota prot. 8597), non essendo alla data del 04/12/2023 avvenuto nemmeno l'inizio della posa degli arcarecci (in parte non accettabili per difformità vedi nota D.L. del 23/11/2023 registrata al n. 8644 del protocollo);

Alla luce di quanto sopra riportato, in data 04/12/2023 con nota prot. 8497, il sottoscritto Rup richiedeva al Direttore dei Lavori l'aggiornamento della verifica ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. rispetto a quanto già relazionato in data 12/10/2023;

Dalla Relazione del Direttore dei Lavori, datata 05/12/2023, acquisita al protocollo in data 06/12/2023 registrata al n. 9002, emerge che alla data suddetta:

- i giorni di ritardo accumulati dall'Impresa risultano pari a 174; applicando la penale giornaliera pari a euro 824,70 risulta un importo pari a euro 143.497,80 (circa il 17%) sull'importo di contratto pari a euro 824.701,26;
- l'importo delle lavorazioni correttamente eseguite risulta pari a euro 96.362,54 (circa il 12% rispetto all'importo complessivo del contratto);
- il materiale accettabile, fornito a piè d'opera risulta pari a circa euro 149.000,00;

Considerato che le controdeduzioni offerte sono censurabili sotto diversi profili, di seguito esposti:

- In primo luogo, ad oggi non sono stati potenziati i mezzi e le maestranze in cantiere, contrariamente a quanto esposto nella nota di controdeduzioni del 09/11/2023 e, di conseguenza, non risulta rispettato il cronoprogramma delle attività presentato in data 9/10/2023 (prot. 7354) e successivi ulteriori aggiornamenti in data 9/11/2023 (nota prot. 8229) e in data 22/11/2023 (nota prot. 8597), rispetto in particolare all'esecuzione della copertura e delle tettoie esterne;

- Inoltre alla data odierna, oltre a non essere iniziati i lavori di esecuzione delle coperture, non è stato sostituito e allontanato il materiale difforme presente in cantiere e disattesa la normativa sulla sicurezza dei cantieri ai sensi del D.lgs 81/2008, come evidenziato dalla D.L. nella relazione del 05/12/2023 sopra richiamata;

- Infine, in merito a quanto evidenziato dall'operatore economico nella nota del 24/11/2023 (prot. 8666) e successiva in data 27/11/2023 (prot. 8691) in merito alla staticità della struttura esistente e ai rilievi costruttivi effettuati in data 25/11/2023, si fa presente che gli stessi a mente dell'art. 12 punto 36 del Capitolato speciale di appalto allegato al contratto, che di seguito si riporta, dovevano essere eseguiti tempestivamente e, comunque prima dell'avvio della produzione degli elementi strutturali di copertura:

"... Art. 12 punto 36 CSA la tempestiva redazione degli elaborati costruttivi di cantiere e/o officina, compilati nel rispetto del progetto esecutivo posto a base di gara; detti elaborati dovranno essere completi delle eventuali integrazioni che l'Appaltatore, anche a seguito della eventuale esecuzione di accertamenti integrativi a propria cura e spese, ha ritenuto necessarie, preventivamente approvate dalla Direzione Lavori. Sono altresì a carico dell'Appaltatore la tenuta in cantiere di

due copie aggiornate di tavole, ricevute con il timbro “esecutivo” e la firma del D.L.: solo a tali elaborati l’Appaltatore potrà rifarsi per dar corso ai lavori, essendo sua cura annullarne, e conservarne a parte, le versioni superate. Qualora, a seguito delle verifiche progettuali condotte dall’Appaltatore o a seguito degli esiti delle prove condotte su materiali e/o componenti, o in conseguenza della necessaria adozione delle buone regole dell’arte risultassero necessari adeguamenti progettuali ed esecutivi atti a raggiungere i livelli di prestazioni attesi dall’opera e dalle sue componenti, l’Appaltatore provvederà a darne notizia alla D.L. e, ottenutane l’approvazione, ad apportare correlate varianti progettuali ed esecutive senza maggiori oneri per la Stazione appaltante né per indennizzi o rimborsi, né per ritardi o intralci nello sviluppo dei lavori...”

Tale prescrizione è altresì riportata nelle “NOTE SPECIFICHE” delle tavole strutturali esecutive 25/11/2023;

- Riguardo invece alle espresse preoccupazioni in merito alla statica complessiva del fabbricato, la D.L. nella relazione del 05/12/2023 rassicura sulla staticità dell’edificio e quindi la possibilità di prosecuzione dei lavori.

Accertato che le controdeduzioni presentate dalla ditta Tecnores s.r.l. a seguito del ricevimento della contestazione di addebito del 09/11/2023 sopra citata, non smentiscono le contestazioni avanzate dal sottoscritto Rup, ma prospettano semplicemente dei rimedi per recuperare i ritardi accumulati e giustificativi rispetto al materiale difforme fornito a piè d’opera.

A prova di quanto sopra esposto si fa presente che nella nota di riscontro presentata in data 09/11/2023 si trasmette:

1) la proposta di variante strutturale al fine di ovviare alla fornitura del materiale (arcarecci) difforme (spessore inferiore) rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo.

Si precisa a tal proposito che:

- tale mancata conformità è stata riscontrata dal Direttore dei Lavori, che ha provveduto in contraddittorio con l’assistente di cantiere ad effettuare con la misurazione, e non comunicata preventivamente dall’Appaltatore;

- alla contestazione verbale del Direttore lavori, il fornitore del materiale rispondeva che il materiale era di classe superiore e quindi rispettava i requisiti richiesti nel progetto esecutivo; considerazioni smentite dagli esiti, trasmessi in data 02/11/2023, delle prove effettuate presso laboratorio autorizzato. La succitata variante è comunque stata prontamente approvata dal Direttore dei Lavori in data 13/11/2023;

2) la relazione prospetta un ennesimo nuovo cronoprogramma lavori e forniture con slittamento dei tempi rispetto al precedente cronoprogramma presentato in data 09/10/2023 nonché il potenziamento delle maestranze (fino a 8); senonchè il potenziamento delle maestranze è sempre stato smentito nel corso dei vari sopralluoghi di verifica in cantiere; nell’unica occasione in cui erano presenti le maestranze specializzate per il montaggio della copertura, mancava il materiale; la parte di arcarecci presenti in cantiere risultava priva del trattamento antiruggine, lavorazione quest’ultima mai indicata nei vari cronoprogrammi dell’attività di cantiere;

3) è stata trasmessa la documentazione richiesta dal coordinatore della sicurezza circa i lavoratori presenti in cantiere (obbligo normativo prescritto dal D.Lgs 81/2008) ma si evidenzia che l’irregolarità del DURC scaturisce dal mancato pagamento di contributi alla Cassa Edile, sanato con pagamenti effettuati in data 13/11/2023.

Infine, rispetto a quanto presentato in data 24/11/2023 circa la staticità delle strutture esistenti e i rilievi eseguiti in data 25/11/2023, gli stessi confermano come i ritardi accumulati siano imputabili a negligenza dell’impresa e sintomatici dell’incapacità della stessa di gestire le varie fasi lavorative.

Rilevato ulteriormente che:

- l'impresa non ha alla data attuale posto in opera nessun accorgimento, in relazione alla posticipazione delle lavorazioni che riguardano la copertura, in relazione alla sopravvenuta stagione invernale. Anche tale omissione è sintomatica di manifesta inaffidabilità della società affidataria che, anche in sede di replica, non ha fornito elementi di concretezza, limitandosi a mere dichiarazioni di intenti non suffragate da idonee risultanze istruttorie;
- Tale situazione di fatto rischia, peraltro, di compromettere la struttura esistente in legno lamellare, che, privata del telo di copertura, continua ad essere esposto ad eventi atmosferici di qualsiasi natura;
- Di vero, la mancata realizzazione della copertura, inoltre, ha comportato l'allagamento del magazzino con parziale danneggiamento del materiale e delle attrezzature di proprietà della Federazione Italiana di Tiro con l'arco;
- Per quanto occorrer possa, la necessità di eventuali sospensioni dei lavori per maltempo incrementerebbe i ritardi già accumulati;

Considerato ancora che:

- Non vi sono - e non sono mai neppure state contestate dall'impresa appaltatrice - problematiche tecnico/progettuali che ostacolino o abbiano ostacolato l'esecuzione dei lavori, tali da poter giustificare il ritardo nell'avvio degli stessi e, soprattutto, la scelta dell'appaltatore di avvalersi di materiale (arcarecci in acciaio) da porre in opera per la realizzazione della copertura, difforme rispetto a quanto previsto nel progetto strutturale depositato al servizio sismico della Regione Piemonte;

Ritenuto che:

- Dalla lettura delle osservazioni dell'appaltatore non emergano circostanze atte a motivare lo stato di gravissimo ritardo del cantiere che non siano imputabili all'appaltatore stesso, al suo approccio e alle sue decisioni organizzative, in parte mutate rispetto all'offerta tecnica presentata in fase di gara;
- Il ritardo accumulato rispetto all'avanzamento dei lavori contrattualmente convenuto, nonché l'utilizzo di materiale difforme rispetto a quello previsto nell'ambito del progetto strutturale, non siano in alcun modo giustificabili da discriminanti quali stato di necessità, caso fortuito o forza maggiore;
- Le osservazioni prodotte non contengano alcuna proposta di riprogrammazione dei lavori suscettibile di recuperare almeno parte del ritardo accumulato e, quindi, non paiono rilevanti ai fini di un opportuno apprezzamento per eventuali modifiche del cronoprogramma;
- Le conseguenze del ritardo, in conseguenza soprattutto del finanziamento a valere sul PNRR Missione 5-componente 2, che impone modalità e tempistiche di esecuzione dell'intervento, siano di entità assolutamente rilevante per l'Ente;
- siano integrati i requisiti per dare corso, per le ragioni sin qui declinate, alla risoluzione in danno del contratto per grave inadempimento contrattuale, connesso alle seguenti fattispecie:
 - ✓ grave negligenza nell'esecuzione dei lavori (l'appaltatore ha proposto un programma esecutivo che si è rivelato subito inaffidabile e inattendibile, considerato che mesi dopo la consegna dei lavori, non ha neppure iniziato le opere di posa della copertura);
 - ✓ manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei lavori (il mancato inizio dei lavori di copertura manifesta l'incapacità di portarne a termine la realizzazione);
 - ✓ mancata rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell'opera;

Considerato che

- è risultato vano ogni tentativo esperito affinché l'Appaltatore ottemperasse ai propri obblighi contrattuali e che il negligente comportamento della Ditta Tecnores s.r.l., fin qui tenuto, è tale da compromettere l'interesse pubblico da perseguire;
- l'inadempimento innanzi descritto, inoltre, non consente di rispettare i tempi di attuazione dell'intervento come previsti nel cronoprogramma allegato all'accordo sottoscritto con il

Dipartimento dello Sport in data 20/09/2022, che prevede all'art. 10 comma 3 lettera a) la sospensione e la revoca del contributo in caso di inadempimento da parte del Soggetto Attuatore agli obblighi e termini temporali, ovvero in caso di ritardo superiore a 30 giorni nell'esecuzione del cronoprogramma delle attività.

Ritenuto opportuno, accertata la gravità dell'inadempimento e l'imputabilità dello stesso al debitore per le ragioni di cui alla parte motiva

- Di avvalersi della facoltà di cui all'art. 27 del Capitolato speciale allegato al contratto di appalto, n. rep. 1007 in data 23 maggio 2023, in quanto, anche per questa ragione, sussistono i presupposti per risolvere il contratto in danno all'appaltatore (la penale supera il 10% dell'importo contrattuale come sopra specificato);
- Di attivare lo strumento della risoluzione di diritto di cui alla diffida ad adempiere trasmessa all'appaltatore il giorno 09/11/2023 (nota prot. 8183) non essendo state opposte dalla controparte valide ragioni giustificative per superare la contestazione di inadempimento contrattuale sollevata;
- Di dichiarare il perdurante gravissimo inadempimento delle prestazioni contrattuali e, per l'effetto, accertare l'intervenuto scioglimento del sinallagma contrattuale ope legis, evitando gli inconvenienti che conseguono all'aggravarsi dell'inadempimento e fissando in tal modo definitivamente la responsabilità del debitore per le conseguenze ulteriori;
- Di notificare, per ogni effetto di legge, copia del presente provvedimento alla predetta società Tecnores S.R.L. con sede in Grotte (AG), Via Rossini n. 44;

Considerato che:

- l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Servizio per il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2 del D.lgs 267/2000 e s.m.i.;
- i Responsabili di servizi sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs.267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

Visto il Decreto del Sindaco, prot. 7 del 13/12/2021 con il quale sono state attribuite le responsabilità delle aree e delle posizioni;

Dato atto altresì che nel corso del presente procedimento non sono state comunicate situazioni di conflitto di interesse dal sottoscritto dirigente e da quanti altri hanno curato l'istruttoria e/o espresso pareri, per la valutazione sull'eventuale necessità di astensione ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e s.m.i., nonché all'art. 42 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e dalle Linee Guida ANAC n. 15 recanti: "Individuazione e gestione dei conflitti d'interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici" approvate con delibera n. 494 del 05/06/2016;

Richiamato il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cantalupa, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 11.04.2014 e successiva integrazione approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 15/12/2022;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 così come introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1) di richiamare tutte le premesse e le considerazioni sopra indicate da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di dare atto che le gravi inadempienze contrattuali riscontrate dal RUP, poste in essere dalla società Tecnocest S.R.L. con sede in Grotte (AG) Via Rossini 44, codice fiscale/p.Iva 02578600849 R.E.A, integrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 108, comma 3, del D. lgs. 50/2016 e dell'art. 49 del capitolato speciale di appalto, rubricato "Risoluzione del contratto", sussistendo gli estremi per la risoluzione del contratto in danno;

3) di accertare il perdurante gravissimo inadempimento delle prestazioni contrattuali e, per l'effetto, accertare l'intervenuto scioglimento del sinallagma contrattuale ope legis evitando gli inconvenienti che conseguono all'aggravarsi dell'inadempimento e fissando in tal modo definitivamente la responsabilità del debitore per le conseguenze ulteriori;

4) di dare atto che, alla dichiarazione di grave inadempimento, quale riscontrato a carico dell'impresa Tecnocest S.R.L., conseguono tutti gli effetti ulteriori derivanti dalla rilevata qualificazione di gravità dell'inadempimento e dell'irregolarità;

- di avvalersi altresì della facoltà di risoluzione di cui all'art. 27 del Capitolato speciale di appalto "Penale per i ritardi", in quanto la penale supera il 10% dell'importo contrattuale;
- di disporre, per le motivazioni di cui in premessa, l'escussione:
 - a. della cauzione definitiva, prestata dalla società Tecnocest S.R.L. a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto d'appalto, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni che ci si riserva di quantificare;
 - b. della garanzia sull'anticipazione versata in data 25/07/2023 (provvedimento n. 299/2023);

5) di disporre l'immediata notifica della presente determinazione di risoluzione alla società Tecnocest S.R.L. nella persona del legale rappresentante Arch. Salvatore Di Maggio, nato a Caltanissetta il 01/05/1984 c.f. DMGSVT84E01B429Q, domiciliato presso la sede legale dell'Impresa in Grotte (AG), Via Rossini 44 in qualità di Amministratore Unico, dando atto che la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale avrà effetto a far data dal ricevimento della stessa determinazione, con valore di comunicazione ex artt. 1334 e 1335 c.c.;

6) di notificare altresì il presente provvedimento a:

a. HDI Assicurazioni S.p.A. fideiussore con sede Legale e Direzione Generale in Piazza Guglielmo n. 25 – 001444 Roma, P.IVA 04349061004, in virtù della polizza n. 0895494071 05/05/2023 – pec: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it con la quale lo stesso fideiussore ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., acquisita in data 10/05/2023 registrata al n. 3586;

b. QBE Europe SA/NV - intermediario Nexus Europe s.a.s. sede legale 22 Avenue de La grande Armerée 75017 Paris France – pec: nexuseba@pec.it di cui all'art. 35 co. 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., acquisita in data 29/06/2023 registrata al n. 4945;

- 7) di comunicare altresì la presente determinazione al Direttore dei Lavori, all'Autorità Nazionale Anti Corruzione ed alla Prefettura di Torino;
- 8) di disporre che il Direttore dei Lavori, con preavviso di venti giorni nei confronti dell'appaltatore, curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 comma 6 del D. lgs. 50/2016;
- 9) di invitare l'Appaltatore a provvedere al ripiegamento del cantiere già allestito e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze dovendo, altrimenti, la stazione appaltante provvedere d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese;
- 10) di riservarsi ogni altra azione a tutela del documento subito a causa del grave adempimento in premessa ampiamente rappresentato;
- 11) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta geom. Bruna Coassolo, la quale ha curato l'istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente Determinazione ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990;
- 12) di dare atto che il presente provvedimento rispetta gli art. 42 D.Lgs 50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990 sul "conflitto d'interessi";
- 13) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- 14) di procedere, secondo quanto previsto dall'art. 29 c. 1 del D.lgs 50/2016, alle pubblicazioni sul sito internet del Comune di Cantalupa nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Responsabile dell'Area Tecnica e Tecnico- manutentiva

Firmato digitalmente
Geom. COASSOLO Bruna